



Corso di  
**DIRITTO PROCESSUALE  
PENALE**

*Prof.ssa Lina Caraceni*

A.A. 2024-2025

# Programma

2

- ▶ Modelli e fondamenti del processo penale – Il giusto processo nel dettato costituzionale – I soggetti processuali – Gli atti e le invalidità processuali – Le prove – Le misure cautelari – Le indagini e l'udienza preliminare – La fase predibattimentale – Il giudizio di primo grado – La citazione diretta a giudizio – La decisione (struttura della sentenza e regole di giudizio) – I mezzi di impugnazione: appello, ricorso per cassazione, revisione – Il giudicato e *il ne bis in idem*

# Obiettivi

- ▶ Acquisire le conoscenze di base per comprendere le dinamiche del processo penale
- ▶ Acquisire abilità esegetica, autonomia valutativa e senso critico
- ▶ Acquisire un appropriato linguaggio giuridico

# Manualistica

- ▶ CAMON ED ALTRI, *Fondamenti di procedura penale*, Giappichelli, ultima edizione
- ▶ CODICE DI PROCEDURA PENALE, ultima edizione

# DIRITTO PROCESSUALE PENALE

5



**Complesso delle regole** giuridiche che disciplinano le attività e le forme mediante le quali appositi organi prestabiliti dalla legge e con l'osservanza di determinate modalità realizzano **la potestà punitiva statale**

**ATTUANO IL DIRITTO PENALE SOSTANZIALE**

# La funzione del giudicare

6

**GIUDICARE È COMPITO NECESSARIO E IMPOSSIBILE AD UN TEMPO**

**NECESSARIO**, perché una società non può lasciare privi di conseguenze comportamenti incompatibili con la sua ordinata convivenza

**IMPOSSIBILE**, perché non siamo in grado di conoscere la verità, o meglio di essere certi d'averla conseguita

# Processo come STRETTO PONTE TIBETANO

- ▶ Dall'impossibilità e dalla necessità di giudicare nasce l'esigenza di stabilire un itinerario conoscitivo, che nei tempi moderni denominiamo "processo"
- ▶ Il processo consente di passare dalla **res iudicanda** (cioè il fatto da giudicare) alla **res iudicata** (cioè la decisione sulla esistenza del fatto e sul suo rilievo penale), destinata a valere *pro veritate* per l'intera collettività

# Funzione giurisdizionale

**Affidata ai giudici chiamati ad accertare, sulla base di regole predeterminate, la illeceità o liceità di un determinato fatto/comportamento e ad applicare la relativa sanzione secondo parametri di valutazione forniti dalle stesse norme di diritto sostanziale**

# FUNZIONE DI GARANZIA DEL PROCESSO

(principio di legalità processuale)

assicura l'**uguaglianza** dei cittadini dinanzi alla legge

**tutela i diritti** di chi subisce l'ingerenza statale nella sua sfera di libertà (**presunzione di non colpevolezza**)

**attua con certezza e correttezza** la pretesa punitiva

**Rapporti tra  
diritto penale  
e processo**

***Nullum crimen,  
nulla poena  
sine iudicio***

- ▶ Solo attraverso il fenomeno normativo processuale la previsione di diritto sostanziale è in grado di produrre conseguenze giuridiche
- ▶ Non sono ammessi automatismi nell'accertamento penale e nell'eventuale inflizione della punizione

## Codice di procedura penale

- **Disposizioni di attuazione**, di coordinamento e transitorie

## Normativa complementare

- **Leggi di ordinamento giudiziario** che definiscono elementi strutturali della giurisdizione penale (composizione, funzione e responsabilità dei magistrati)
- **Legge 354/1975** *ordinamento penitenziario*
- **D.p.r. 448/1988** *procedimento penale minorile*
- **D. lgs 274/2000** *procedimento dinanzi al giudice di pace*
- **D. lgs. 231/2001** *procedimento che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti*
- **D.p.r. 115/2002** *disciplina del patrocinio a spese dello Stato*

# Fonti normative sovraordinate

## COSTITUZIONE

- ARTT. 13-15
- ART. 24
- ART. 27
- ART. 111
- ART. 112
- ART. 117 co. 1°

## NORMATIVA EUROPEA

- C.E.D.U. (Consiglio d'Europa)
- Norme EUROUNITARIE (Unione Europea)

# GERARCHIA DELLE FONTI

13

## ▶ Costituzione

- ▶ Sovranità nella materia processuale penale (*non più assoluta, ma condivisa*)

## ▶ Normativa europea

- ▶ Art. 117 comma 1 Cost. «La potestà legislativa è esercitata ... nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'**ordinamento comunitario** e dagli **obblighi internazionali**»

### ▶ **Legislazione ordinaria**

- ▶ **Sottordinata** (deve rispettare i valori costituzionali e i vincoli della normativa sovranazionale)

\*\*\*

**Corte costituzionale** = assicura la conformità delle leggi ordinarie alle fonti sovraordinate

# Interpretazione legge processuale

14

**Interpretazione letterale**, quella che si trae dal significato fatto proprio dalle parole (*non sufficiente a causa del testo normativo non sempre univoco o, in alcuni casi, per mancanza di una esplicita regolamentazione di determinate situazioni*)

**Interpretazione analogica**, estendere la portata di una previsione a casi simili o analoghi (*vietata quella in malam partem per le norme penali ... e da ritenere anche per quelle processuali che incidono sulla libertà personale*)

**Interpretazione sistematica**, quella che pone il significato della norma in linea con i principi generali vigenti nel sistema penale

**Interpretazione teleologica**, quella che assegna un significato alle norme sulla base degli obiettivi, delle finalità che attraverso quella norma l'ordinamento persegue

**Interpretazione conforme**, quella che si attua rispetto alle fonti sovraordinate e ai principi da queste espressi

# Sistemi processuali a confronto



Simmetria tra  
TIPO DI  
PROCESSO e  
TIPO DI STATO

## **INQUISITORIO** (*crime control model*)

- una concezione di Stato forte, che controlla i cittadini e in cui il giudice ha il compito di affermare interessi collettivi sovraordinati

## **ACCUSATORIO** (*due process model*)

- una concezione di Stato che rispetta e promuove le libertà individuali e in cui il giudice mira a comporre il conflitto generato dal reato

Unico organo che  
svolge funzioni di  
accusa e funzioni  
giudicanti

Presunzione di reità  
anche a fini di  
carcerazione  
preventiva

Limiti al  
contraddittorio e al  
diritto di difesa

## Processo inquisitorio

Segretezza e  
scrittura

NO Limiti  
all'ammissibilità  
delle prove

Separazione funzioni  
di accusa e  
giudicanti

Presunzione di  
non colpevolezza  
e carcerazione  
preventiva come  
*extrema ratio*

Contraddittorio per  
la prova e diritto di  
difesa

## Processo accusatorio

Pubblicità e  
oralità

Diritto alla prova delle  
parti e limiti al potere  
del giudice

## INQUISITORIO

- **NO** distinzione funzionale tra accusatore e giudice
- **NO** contraddittorio nella formazione della prova
- **NO** parità tra le parti
- Processo scritto e segreto
- Presunzione di reità
- **SENZA** limiti l'ammissibilità delle prove

## ACCUSATORIO

- **SI** distinzione funzionale tra accusatore e giudice
- **SI** contraddittorio nella formazione della prova
- **SI** parità tra le parti
- Processo orale e pubblico
- Presunzione di non colpevolezza
- Diritto alla prova riconosciuto alle parti